



COMUNE DI CIVITAVECCHIA

Città Metropolitana di Roma Capitale

SERVIZIO 6 - ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Ufficio Commercio

Prot. Gen. n° 82716 del 19/09/2019

Ordinanza n° 414

IL SINDACO

Visto il verbale del Comando di Polizia Municipale n° 165282/C del 28/08/2019 di contestazione della violazione di cui all'art. 20 del decreto legislativo n. 285 del 1992 e s.m.i. (Codice della strada) elevato a carico della dittaomissis nato inomissis ilomissis partita iva:omissis, titolare dell'attività commerciale di vicinato ubicato inomissis -omissis in quanto occupava suolo pubblico (marciapiede) antistante l'attività per una superficie di mq. 2,00 con stand espositivi senza essere in possesso dell'autorizzazione;

Considerato che:

a seguito di precedente verbale del Comando di Polizia Municipale n° 165108/C del 02/08/2018 di contestazione della violazione di cui all'art. 20 del decreto legislativo n. 285 del 1992 e s.m.i. (Codice della strada) è stata emessa diffida di rimozione dell'occupazione abusiva con prot. n. 73898 del 19/08/2019

-nel caso specifico ricorre la fattispecie per applicazione delle disposizioni di cui all'art. 3 commi 16,17 e 18 della legge n. 94/2009 ed, in particolare, la disposizione che prevede che, nei casi di accertamento dell'illecito di indebita occupazione del suolo pubblico di cui all'art. 633 del c.p. e dell'art. 20 del decreto legislativo n. 285 del 1992 e s.m.i. (Codice della Strada), può essere ordinato l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, ove trattasi di occupazione a fini di commercio, la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a 5 giorni;

Preso atto che le violazioni, nell'ambito di una occupazione a fine di commercio, sono state commesse su una strada urbana di questo Comune, e precisamente inomissis ove è ubicato il citato esercizio commerciale;

Viste le direttive prot. n. 65316 del 03/08/2017 e n. 75767 del 24/08/2018 in materia di occupazione di suolo pubblico abusiva ai sensi dell'art. 3 comma 16 legge 94/2009;

Vista l'istruttoria del Responsabile del procedimento prot. n° 79290 del 10/09/2019;

Visto il fine pubblico perseguito dall'adozione di apposita ordinanza sindacale ai sensi per gli effetti dell'art. 3 commi 16,17,e 18 della Legge n. 94/2009;

Vista la necessità di inibire l'utilizzo del suolo pubblico, in assenza di idonea concessione, al fine di prevenire ogni possibile lesione del patrimonio pubblico;

Considerato che il mancato utilizzo di detto potere inibitorio ex art. 3 della Legge 94/2009 incentiverebbe l'utilizzo irregolare del patrimonio pubblico cittadino, con un sicuro impatto sulla fruibilità dello stesso;

Visto che l'occupazione abusiva del suolo pubblico, verificata tramite il richiamato verbale dell'organo accertatore, può recare danno alla "sicurezza, alla libertà, alla dignità umana" (articolo 41, comma 2 della Costituzione);

Visto che in conformità al dettato della Corte Costituzionale (sentenza 7 aprile 2011, n. 115), il provvedimento sindacale correttamente evidenzia il fine pubblico da raggiungere nonché il contenuto e le modalità di esercizio del potere;

Ritenuto necessario garantire la corretta conservazione e protezione del bene da tutelarsi, anche con la salvaguardia dell'aspetto e del decoro dei beni e del significato culturale da essi espresso e rappresentato;

Vista la sentenza del Consiglio di Stato, sezione 5, sentenza 27 marzo 2015, n. 1622;

Ritenuto pertanto, di ordinare l'immediata rimozione dell'occupazione abusiva del suolo pubblico e l'immediato ripristino dello stato dei luoghi, a spese del trasgressore e, trattandosi di occupazione a fine di commercio, di ordinare la chiusura dell'attività commerciale in sede fissa presso il locale sito inomissis intestata alla ditta individualeomissis **per un periodo di giorni 5 (cinque) consecutivi**, a decorrere dal giorno successivo alla notifica della presente ordinanza **e comunque, fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese;**

Visti:

l'art. 20 del Codice della Strada;

l'art. 633 del C.P.;

l'art. 3 commi 16, 17 e 18 della legge n° 94 del 2009;

il D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;

Per le motivazioni suesposte:

ORDINA

Alla ditta individualeomissis nato inomissis ilomissis P.I.omissis:

1. l'immediata rimozione dell'occupazione abusiva del suolo pubblico di cui al verbale n° 165282/C del 28/08/2019, elevato nei confronti della dittaomissis dal Servizio 7 - Polizia Locale- Viabilità, ed il ripristino dello stato dei luoghi, inomissis, a sua cura e spese;
2. la chiusura dell'attività in sede fissa intestata alla dittaomissis nel locale ubicato inomissis, **per un periodo di 5 (cinque) giorni consecutivi a decorrere dal giorno successivo alla notifica della presente ordinanza e comunque fino al pieno adempimento dell'ordine di cui al punto 1) che precede e del pagamento delle spese .**

PRECISA

- 1) Laddove il ripristino avvenga prima dei 5 (cinque) giorni la chiusura non potrà comunque essere inferiore a giorni 5 (cinque).

AVVERTE

1. In caso di inosservanza dell'ordine di chiusura della suddetta attività commerciale, implicherà l'irrogazione della sanzione amministrativa contemplata dall'art. 22 del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 114 e s.m.i. e la chiusura coattiva dell'esercizio da parte del Servizio 7 - Polizia Locale- Viabilità, espressamente delegata a tal fine;
2. in caso di inosservanza dell'ordine di provvedere alla rimozione dell'occupazione abusiva, si provvederà alla rimozione coattiva, con addebito delle spese a carico del trasgressore e all'irrogazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 7-bis, d. lgs. 267/2000;
3. la presente ordinanza ha il valore di diffida ai sensi dell'art. 21-ter, legge 241/1990 e s.m.i., in relazione all'esecuzione coattiva in caso di inosservanza;
4. il trasgressore sarà, comunque, segnalato all'Autorità Giudiziaria, per la valutazione dell'eventuale sussistenza del reato previsto dall'art. 650 c.p.;
5. dare mandato al Comando di Polizia Locale di notificare la presente ordinanza:
 - alla ditta individualeomissis presso l'attività commerciale sita inomissis;
6. dare mandato all'Ufficio Commercio di trasmettere la presente ordinanza a mezzo pec:
 - a) al Commissariato di Polizia di Stato di Civitavecchia.
 - b) al Comando Compagnia Carabinieri di Civitavecchia.
 - c) al Servizio 3 – Lavori Pubblici e opere Infrastrutturali, Immobili Comunali, Protezione Civile, Innovazione Tecnologica;
 - d) al Servizio 1 Servizi Finanziari e Partecipate;
 - e) al Servizio 5 Edilizia e Urbanistica, Patrimonio e Demanio;
 - f) al Comando di Polizia Locale per quanto di competenza con particolare riferimento agli accertamenti volti alla verifica della chiusura e del ripristino dello stato dei luoghi, da eseguirsi con periodicità a partire dal giorno successivo alla notifica della presente ordinanza, comunicandone gli esiti al Servizio scrivente.

La presente ordinanza viene trasmessa da parte dell'Ufficio Commercio, secondo quanto prescritto dall'art. 3, comma 18, della legge 94/2009, alla Compagnia della Guardia di Finanza di Civitavecchia ai sensi dell'art. 36 ultimo comma, del D.P.R. n° 600 del 1973 e s.m.i.

Avverso la presente ordinanza l'interessato può presentare ricorso:

- entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento al tribunale amministrativo regionale nei termini e nei modi previsti dall'art.2 e seguenti della legge 6 dicembre 1971, n.1034;
- entro 120 giorni dalla notifica del provvedimento al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti della legge 24 novembre 1971, n.1199.

IL SINDACO
Avv. Ernesto Tedesco